

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ANNATA VENATORIA 2010/2011

DISCIPLINA DELLA CACCIA AL CINGHIALE

Nel territorio della Provincia della Spezia la caccia al cinghiale potrà essere esercitata con l'osservanza delle seguenti norme:

- 1) APERTURA 01° ottobre 2010 - CHIUSURA 31 dicembre 2010, nelle giornate di MERCOLEDI' e DOMENICA a partire dal 3 ottobre (prima giornata utile di caccia).

Resta comunque fermo che la chiusura della caccia al cinghiale potrà essere anticipata, rispetto alla scadenza prevista, per il raggiungimento del contingente dei cinghiali da abbattere fissato per distretto di gestione del cinghiale e se non raggiunto è completato nel mese di gennaio.

Il Contingente di cinghiali da abbattere è fissato in **4.500 (quattromilacinquecento) capi da suddividere per distretti, con successivo provvedimento.**

ORARIO DI CACCIA.

Dal 3 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7,45 alle ore 17,45.

Dal 1 novembre al termine del periodo di caccia dalle ore 7,45 alle ore 16,45.

- 2) ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DELLE SQUADRE.

- a) Ai fini dell'esercizio della caccia al cinghiale il territorio provinciale verrà suddiviso in n. 6 distretti di gestione e n. 11 comprensori di caccia. Ciascun comprensorio verrà a sua volta suddiviso in zone. Per ogni singola zona verrà individuato un "punto di presa", presso il quale la squadra dovrà trovarsi dalle ore 7,00 alle ore 7,30, prima di ogni braccata/girata.

Qualora la squadra non intenda effettuare la braccata/girata in una delle giornate di caccia previste dal calendario, deve provvedere a darne preventiva comunicazione almeno entro le ore 12.00 del giorno precedente, tramite fax all'Ufficio Caccia (0187/742230) e al Servizio di Polizia Provinciale Sezione Faunistica (0187/777304) al fine di evitare una inutile presenza al punto di presa degli addetti alla vigilanza.

Le squadre, sottoposte al controllo al punto di presa, qualora risultassero in numero inferiore a quello minimo previsto non possono svolgere la braccata/girata.

Ciascuna squadra autorizzata potrà esercitare la caccia al cinghiale con il metodo della braccata o della girata, esclusivamente nel comprensorio assegnato secondo quanto disposto dalla presente disciplina.

Coloro i quali esercitano la caccia al cinghiale devono essere in possesso del relativo tesserino rilasciato dall'Ambito territoriale di caccia (ATC).

- b) La caccia in braccata sarà esercitata con squadre composte da non meno di 20 cacciatori, con la possibilità di farvi partecipare non più di 6 (sei) invitati, i quali per l'intera giornata di caccia faranno parte della squadra a tutti gli effetti. Per poter esercitare la braccata è necessaria la presenza di almeno 15 cacciatori; dal computo sono esclusi gli invitati. Il numero minimo deve essere garantito sino alla fine della braccata.
- c) La caccia in girata sarà esercitata con squadre composte da un minimo di 8 ad un massimo di 16 cacciatori, con la possibilità di farvi partecipare non più di 3 (tre) invitati, i quali per l'intera giornata di caccia faranno parte della squadra a tutti gli effetti. Almeno i 2/3 degli iscritti alla squadra devono essere in possesso dell'abilitazione a coadiutore al controllo del cinghiale o selecontrollore. Per poter esercitare la girata è necessaria la presenza di un numero minimo di 4 cacciatori di cui almeno i 2/3 devono essere in possesso dell'abilitazione a coadiutore al controllo del cinghiale o selecontrollore, dal computo sono esclusi gli invitati. Il numero minimo deve essere garantito sino alla fine della girata. E' altresì necessario che il caposquadra, i due vice caposquadra ed i conduttori dei cani siano in possesso della abilitazione a conduttore di cane limiere. I cani da utilizzare nella girata dovranno essere dotati della relativa abilitazione rilasciata dall'ENCI.
- d) Il caposquadra dovrà far pervenire alla Provincia della Spezia domanda in carta bollata, indicando per ogni componente della squadra, nome, cognome e numero del tesserino rilasciato dall'ATC. Allegata alla domanda dovrà essere indicato con apposita dichiarazione, sottoscritta dai componenti la squadra, il caposquadra. Possono essere indicati, per ogni squadra, due vice caposquadra.

E' necessario, inoltre, che nella domanda siano indicati, per ogni squadra due responsabili (rilevatori biometrici) dei dati biometrici sui cinghiali che possono essere anche selecontrollori o coadiutori ai piani di controllo. Per coloro che non sono in possesso di dette abilitazioni, la Provincia potrà organizzare, a seguito di specifica richiesta, un apposito corso.

Le squadre, ai fini del corretto rilevamento dei dati biometrici sui cinghiali, devono dotarsi di cordella metrica e bilancia da pesa.

Non sono ammesse variazioni rispetto ai nominativi indicati nell'autorizzazione, salvo giustificati motivi da valutare caso per caso.

Per i non residenti è necessario che sia indicato anche il luogo e data di nascita, numero e data di rilascio del porto d'armi e il tesserino regionale.

Nella domanda dovrà essere indicato il distretto/comrensorio di caccia nel quale si intende cacciare nella corrente stagione venatoria. Il comprensorio assegnato nella precedente stagione venatoria si intende riconfermato salva diversa indicazione nella domanda.

Nel caso in cui una squadra richieda l'autorizzazione ad esercitare la caccia in un distretto/comrensorio diverso rispetto alla precedente stagione venatoria, o si tratti di squadra di nuova istituzione, la squadra verrà ammessa a cacciare nel

compensorio richiesto soltanto nel caso che esistano zone libere nel compensorio medesimo. Qualora le richieste fossero superiori alle zone libere, si procederà all'assegnazione della zona alla squadra che avrà ottenuto maggior punteggio in applicazione delle modalità stabilite per la stagione venatoria 1993/94. A parità di punteggio si procederà al sorteggio.

Il caposquadra firmando la domanda si impegna ad accettare, anche a nome degli altri, tutte le presenti norme.

Tale domanda, firmata dal caposquadra, dovrà pervenire all'Ufficio Caccia provinciale entro e non oltre le ore 12,00 del 27/8/2010.

- e) A ciascuna squadra verrà consegnata una copia della cartografia inerente il compensorio in cui è stata ammessa a cacciare con i relativi punti di presa nonché il calendario delle relative braccate/girate.

Nell'ambito di ogni singolo compensorio le squadre, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente, hanno facoltà di proporre la gestione del calendario delle braccate/girate di caccia del compensorio medesimo tramite inoltro di apposita documentazione che dovrà pervenire all'Ufficio provinciale caccia almeno 5 (cinque) giorni prima dell'apertura della caccia al cinghiale. Detta documentazione per essere operativa, dovrà essere esaminata e vistata dall'Ufficio caccia provinciale.

In merito alle decisioni sulla gestione dei compensori di caccia si rinvia a quanto previsto e disciplinato dalla istituzione della conferenza dei capisquadra dei compensori di caccia al cinghiale.

Nell'ambito di ogni singolo compensorio non sono ammessi scambi di zone.

Al fine di promuovere processi di aggregazione tra le squadre e per garantire maggiore efficienza negli abbattimenti è consentita, in via sperimentale, l'effettuazione di braccate con l'unione di due squadre che cacciano in zone fisse confinanti anche appartenenti a compensori diversi per un numero massimo di tre volte. In questo caso resta fermo quanto previsto per ogni singola squadra al punto 2) lettera b) relativamente al numero minimo di partecipanti previsti. L'effettuazione di tali braccate deve essere comunicata all'Ufficio Caccia e al Servizio di Polizia Provinciale Sezione Faunistica entro le ore 12,00 delle giornate di lunedì e venerdì.

In mancanza della gestione, ogni squadra di braccata eserciterà le braccate di cui sopra, nell'ambito del compensorio in turno di rotazione con le altre squadre ammesse a cacciare. Il calendario delle braccate verrà fissato dall'Ufficio Caccia della Provincia, per la prima braccata con sorteggio stabilito per il giorno 02/10/2010 alle ore 18,00 presso la sala del Consiglio provinciale e per le successive a rotazione secondo un programma stabilito.

- f) I componenti la squadra dovranno essere in possesso di una copia fotostatica della autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
- g) Ciascun cacciatore non può essere iscritto a più di una squadra fra le squadre ammesse a cacciare nel territorio provinciale. Il cacciatore iscritto ad una squadra autorizzata ad esercitare la caccia sul territorio provinciale non può partecipare in

qualità di invitato presso un'altra squadra ammessa alla caccia sul territorio provinciale. Al riguardo, si precisa che i cacciatori iscritti in squadre di caccia al cinghiale di altre province possono partecipare come invitati nelle squadre ammesse a cacciare nel territorio provinciale. La partecipazione alle braccate/girate equivale ad ogni effetto all'utilizzo di una delle giornate di caccia e deve essere annotata sul tesserino regionale. Il cacciatore in tale giornata non può esercitare nessun altro tipo di caccia.

- h) A dette squadre sarà assegnato un numero che ogni componente dovrà portare in modo evidente sulla propria persona.
- l) Le aree preurbane individuate su cartografia non sono assegnate a squadre; in tali territori qualora necessario possono essere svolte attività di controllo sulla base del piano provinciale di controllo del cinghiale.
- m) La Provincia, su proposta dell'ATC, fisserà mediante apposito provvedimento della Giunta Provinciale, le modalità operative per l'esercizio della caccia al cinghiale con la tecnica della girata.

3) DENUNCIA E LIMITI DI ABBATTIMENTO.

- a) L'abbattimento di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrato sul tesserino regionale del singolo cacciatore, deve essere segnalato sugli appositi moduli con l'indicazione del sesso, della classe di età e della località in cui è avvenuto.
Nel comprensorio "I" di caccia al cinghiale riguardante il territorio dei Comuni di Arcola, Lerici ed Ameglia, così come previsto nel vigente Piano di gestione del cinghiale nel Parco di Montemarcello-Magra ed aree contigue, è fatto obbligo di apporre apposita fascetta numerata inamovibile all'orecchio o al tendine d'achille dell'arto posteriore di ogni animale abbattuto. L'apposizione della fascetta deve essere effettuata prima che l'animale venga caricato sui mezzi di trasporto. Le fascette saranno consegnate dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione alle squadre.
- b) L'obbligo della segnalazione non ricorre ove l'avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli Agenti dipendenti della Provincia.

4) DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Durante le braccate/girate è consentito l'uso della carabina a canna rigata, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza stabilita dall'art. 21 lett. f) della legge 157/92, limitata all'uso di non più di 5 colpi, di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. E' vietato durante la caccia al cinghiale detenere ed usare munizioni spezzate. E' vietato altresì l'uso dell'arco e della balestra. E' consentito per i conduttori di cani la detenzione e l'impiego delle munizioni a salve. Gli altri partecipanti dovranno detenere ed usare solo ed esclusivamente munizioni a palla intera.
- b) E' vietata la caccia al cinghiale quando il terreno è parzialmente o totalmente coperto di neve.
- c) Le squadre di cacciatori si intendono validamente costituite ai fini dell'ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi singoli componenti è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione

ai corsi di preparazione effettuati dalla Provincia relativi alle modalità di conduzione della caccia nonché alla corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti, valida anche ai fini gestionali.

- d) Durante la caccia al cinghiale è vietato sparare a qualsiasi altra specie selvatica ad eccezione della volpe. E' sempre vietato immettere nel territorio ligure cinghiali di qualsiasi razza e provenienza sia ai fini di ripopolamento che per ogni altro fine.
- e) E' vietato qualsiasi atto che possa arrecare disturbo, danno o alterazione al normale comportamento dei cinghiali attraverso il metodo della parata, l'uso di fonti luminose (quali ad esempio l'accensione di qualunque fuoco), l'uso di sbarramenti anche di carattere acustico (quali ad esempio di veicoli a motore), nonché l'uso di sostanze repellenti. E' vietato altresì usare durante la caccia apparecchi ad ultrasuoni.
- f) La braccata/girata può essere effettuata solo se siano presenti il capo squadra od almeno uno dei due vice caposquadra indicati nella domanda.
- g) Il caposquadra od il vice caposquadra, prima di ogni braccata/girata, dovrà compilare sull'apposito modulo l'elenco nominativo dei partecipanti e dei conduttori degli ausiliari da caccia che non possono essere iscritti a più di una squadra provinciale e devono essere in possesso della relativa licenza di caccia e del tesserino ATC, compresi gli eventuali invitati nonché il numero della zona in cui verrà svolta la caccia. Una copia di detto modulo deve essere conservata ed esibita al personale di vigilanza. L'altra copia dovrà essere inviata o consegnata all'Ufficio caccia della Provincia entro 48 ore dall'inizio della braccata/girata.
- h) E' fatto obbligo alle squadre collocare e mantenere, nelle zone interessate dalla caccia al cinghiale, nei sentieri principali, sentieri di maggior passaggio per gli escursionisti e cercatori di funghi ecc., apposite tabelle in lingua italiana ed inglese con la dicitura: "Comprensorio ... - Zona ...- Attenzione questa zona è soggetta a battute di caccia al cinghiale nelle giornate di mercoledì e domenica nei mesi di ottobre - novembre – dicembre - gennaio con l'indicazione degli orari di caccia di cui al punto 1.
Tali tabelle devono essere collocate dalle squadre partecipanti alla caccia al cinghiale nel comprensorio entro il 02.10.2010. Il personale addetto alla vigilanza può verificare l'avvenuto tabellamento.
- i) Nel caso di abbattimento di selvatico fuoriuscito dalla zona assegnata alla squadra proprietaria del cane inseguitore, il cinghiale è assegnato alla squadra operante nella zona in cui l'animale è stato abbattuto. La squadra cui appartiene il cane inseguitore non può invadere la zona in cui opera un'altra squadra o altra zona non assegnata a squadre dal calendario di caccia. E' ammesso solo il recupero dei cani da parte dei conduttori con l'arma scarica ed in custodia, previa comunicazione al caposquadra della zona in cui si trova il cane.
- j) Il recupero di cani, da parte dei conduttori e di altri componenti della squadra al di fuori dell'orario ordinario di caccia previsto dalla disciplina di caccia al cinghiale, è ammesso con fucile scarico riposto in custodia anche all'interno degli istituti di protezione faunistica previsti dal vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, previa comunicazione agli organi di vigilanza.
Nel caso di ferimento e conseguentemente necessità di recupero, al di fuori dell'orario ordinario di caccia anche all'interno degli Istituti di cui sopra, il capo squadra deve attivare il personale appartenente alla Polizia Provinciale Sezione Faunistica (tel. 348/4423954 Bassani – 348/4774533 Pini) per avere le necessarie istruzioni.
- l) Il caposquadra od il vice caposquadra sono responsabili di quanto dichiarato nella domanda e nelle denunce presentate e/o inviate alla Provincia.

- m) E' fatto obbligo ai componenti delle squadre (compresi i conduttori degli ausiliari da caccia e gli invitati), di indossare durante l'esercizio della caccia un giubbotto o gilet ad alta visibilità.
- n) E' fatto divieto esercitare la braccata/girata mediante l'accorpamento fra squadre nella zona assegnata, salvo quanto previsto al punto 2) lettera e).

La presentazione della domanda implica conoscenza integrale ed accettazione incondizionata delle presenti norme regolamentari che disciplinano la caccia al cinghiale.

Le modalità organizzative per l'esercizio nella caccia al cinghiale (braccata/girata) ed il relativo contingente stabilito per il distretto verranno fissati con successivo atto deliberativo della Giunta Provinciale.

5) SANZIONI

- a) Ai contravventori saranno applicate le sanzioni di legge. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 29/94 è prevista la sospensione del tesserino regionale per un periodo minimo di 90 (novanta) giorni per le violazioni alle disposizioni regionali e provinciali inerenti la caccia agli ungulati. In caso di recidiva è sospeso il rilascio del tesserino per un anno.
- b) Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento di cui ai punti:
 - 2 lett. a) nel caso in cui la squadra risulti al punto di presa con un numero di partecipanti inferiore al minimo consentito per più di tre volte è prevista la revoca dell'autorizzazione;
 - 2 lett. b) e c), 4 lett. e), f) ed m), oltre alla applicazione delle sanzioni di cui sopra, si applicano i seguenti provvedimenti:
 - ritiro immediato dell'autorizzazione alla caccia al cinghiale da parte degli organi preposti alla vigilanza con conseguente sospensione della braccata/girata, se in corso, nel caso di prima violazione;
 - ritiro immediato dell'autorizzazione alla caccia al cinghiale da parte degli organi preposti alla vigilanza con conseguente sospensione della braccata/girata, se in corso, ed ulteriore sospensione per n. 3 (tre) giornate di esercizio di caccia al cinghiale nel caso di seconda violazione;
 - ritiro immediato dell'autorizzazione alla caccia al cinghiale da parte degli organi preposti alla vigilanza con conseguente sospensione della braccata/girata, se in corso, e revoca dell'autorizzazione nel caso di terza violazione.
- c) Per la violazione alla disposizione del presente regolamento di cui al punto 4) lett. a), oltre alla sanzione prevista dalla legge, si applicano al singolo cacciatore i seguenti provvedimenti: immediato allontanamento dalla braccata/girata con conseguente sospensione della caccia al cinghiale per 3 giornate effettive, ed in caso di recidiva, cancellazione dalla squadra.

I provvedimenti di ritiro, sospensione e revoca si applicano all'intera squadra cui appartiene il cacciatore che ha violato le disposizioni regolamentari indicate al punto 5 b).

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario, si applicano le norme vigenti statali e regionali in materia.

La Spezia, li